

REPUBBLICA ITALIANA n. 67/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Sergio Zambardi	Presidente
Dott. ssa Stefania Fusaro	I° Referendario relatore
Dott.ssa Rosalba Di Giulio	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 23774 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale con atto di citazione depositato in data 12 aprile 2005;

nei confronti di

- MAGNAN GIANNI, nato a Lendinara (RO) il 14/8/1953, residente a Rovigo, in via Giordano Bruno n. 4, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine della memoria di costituzione dall'avv.to Luigi Migliorini del Foro di Rovigo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Marco Cappelletto in Venezia, P.le Roma n. 521;

Visti gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 settembre 2005, il relatore dott.ssa Stefania Fusaro, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giancarlo Di Maio ed il difensore del convenuto, avv. to Luigi Migliorini;

Con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Donatella Bonaiuti;

Considerato in

FATTO

1.1. Le richieste del Pubblico Ministero.

Con atto di citazione depositato il 12/4/2005, ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Gianni Magnan, presidente - nel periodo 11/11/1998 - 23/7/2001 - della società consortile a responsabilità limitata *Eurobic Adige Po*, destinataria di fondi comunitari (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo del 17/12/2003) per aver cagionato alla Regione del Veneto un danno di complessivi euro 1.392.474,80 (unmilionetrecentonovantaduemila/80) in relazione a condotte dello stesso concretanti appropriazione di fondi pubblici, sviamento dell'attività della società *Eurobic* dai fini per cui aveva ottenuto i finanziamenti pubblici, nonché di 50.000 euro per la lesione dell'immagine della Regione Veneto.

Il Pubblico Ministero nell'atto introduttivo ha ricostruito la complessa vicenda amministrativo-giudiziaria, alla base della sua inchiesta, ed ha prodotto in atti la pertinente documentazione.

Ai fini di una migliore comprensione delle risultanze dell'inchiesta della Procura contabile e delle richieste della stessa appare opportuno riportare espressamente quanto risulta da alcune carte processuali dimesse dall'inquirente.

1.2. *La vicenda amministrativa: la costituzione della società consortile a responsabilità limitata Eurobic Adige Po.*

Dalla documentazione in atti risulta che a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del *Documento unico di programmazione* per gli anni 1997-1999, per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Veneto, la Giunta regionale del Veneto, intendendo costituire un Centro per l'innovazione e lo sviluppo dell'imprenditoria per il Veneto Meridionale, all'inizio del 1998, incaricava la società *Veneto Innovazione spa* di coordinare la fase di costituzione di tale centro.

A tal fine *Veneto Innovazione* costituiva un apposito Comitato guida, formato dalla stessa, nonché dalla *Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo*, dal *Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine* e da *Bic Veneto*.

All'esito del lavoro del comitato, con delibera del consiglio di amministrazione di *Veneto Innovazione* del 24/6/1998 venivano approvati la proposta di fattibilità per la creazione di un Centro d'Impresa e innovazione a servizio dell'area meridionale veneta e la relativa bozza di statuto.

La Regione Veneto, successivamente, con delibera n. 3189/1998, stabiliva che venisse costituito entro il 31/10/1998 il soggetto attuatore degli interventi comunitari, nella forma della società consortile a responsabilità limitata e che, entro il 31/12/1998, fosse stipulata una convenzione tra la Regione Veneto e tale società.

Con atto notaio Schiavi di Adria in data 30/10/1998 veniva costituita fra i seguenti enti: *Veneto Innovazione spa*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, Ferretto Giancarlo; *Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Ongaro Roberto; *Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine*, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione Frezzato Luigi; *Finanziaria di sviluppo spa*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Liviero Lorenzo; *CNA Associazione provinciale di Rovigo*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Zampini Loredano; *Veneto Sviluppo spa*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, Sartori Renzo; *Società per lo sviluppo economico del conselvano COSECON spa*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Marcolin Renato; *Centro Regionale di assistenza per la cooperazione artigiana*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Zanovello Carla; *Associazione Provinciale Artigiani di Rovigo*, in persona del Presidente Zacconella Mario; *Unione Provinciale Artigiani Padova*, in persona del consigliere Dalla Pria Luisa; *Unione Provinciale Artigiani Verona*, in persona del vicepresidente Ferrari Alberto; *Bic Veneto scpa*, in persona del consigliere delegato del consiglio di amministrazione, Romanato Emanuele : la società *Eurobic Adige Po Soc. Cons ARL - Centro Europeo d'impresa e innovazione* - quale soggetto attuatore degli interventi strutturali comunitari nel Veneto meridionale.

1.3. *La nomina del convenuto quale presidente della società Eurobic scarl.*

I ricordati soci di *Eurobic* nominavano i seguenti consiglieri di amministrazione: l'odierno convenuto Magnan Gianni, nonché Patergnani Andrea, Cecchetti Emanuele, Grapeggia Sergio, Scevaroli Silvano; Minghin Giorgio, Sartori Renzo (presidente della socia consorziata Veneto Sviluppo spa), Ongaro Roberto (presidente del socio consorziato Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova), Rasi Caldogno Adriano (dirigente regionale, designato dalla Regione Veneto), Angelino Renato.

Nella prima riunione del consiglio di amministrazione, tenutasi l'11/11/1998, risultavano eletti alla carica di presidente il Magnan Gianni e di vicepresidente il signor Renzo Sartori.

In quella stessa riunione, come risulta dal documento sub. 85 prodotto dalla Procura, si prendeva atto che il dott. Rasi Caldogno, designato dalla Regione Veneto, non aveva accettato la carica di consigliere (come reso definitivamente atto nella successiva riunione del consiglio di amministrazione del 19/2/1999).

Con delibera del consiglio di amministrazione del 16/4/1999 venivano nominati altri due consiglieri (Maurizio Noce e Luciano Braga).

Tra il novembre 1999 e l'aprile 2000 in *Eurobic* entravano 18 nuovi soci (Magazzini Generali di Padova, Chronos srl, Breviglieri srl, Guerrato spa, Sib tel, Tech net snc, Conser Italia srl, Project scarl, Assindustria Rovigo, Professional sas, Polistudio srl, CPS, Ideal Look, Confesercenti Padova, Coop servizi sociali, Marlow spa, Coop Portotollese), di cui alcuni costituenti società a prevalente partecipazione pubblica, altri costituenti società private, di cui alcune collegate, come si vedrà, con il convenuto.

Nella riunione del consiglio di amministrazione di *Eurobic* del 6 luglio 2000 avveniva la sostituzione di un altro consigliere (dimissioni del consigliere Renato Angelino e cooptazione di Renato Mason).

Dagli atti di causa risulta che il Magnan ed i sopra ricordati consiglieri di amministrazione rimasero in carica fino al 23/7/2001.

1.4. Gli obiettivi di Eurobic scarl ed i finanziamenti regionali.

Il Pubblico Ministero ha depositato gli atti relativi ai finanziamenti regionali, il cui *iter* viene anche riepilogato nella relazione della Guardia di Finanza-Gruppo servizi vari del 16/4/2003, delegata alle indagini dalla Procura contabile.

Risulta dallo statuto (in atti) della società presieduta dal convenuto, che *Eurobic*, doveva “*dare impulso alla creazione di nuove e piccole imprese e di imprese artigiane e di favorire lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti (...) svolgendo il ruolo di interagenzia per l'innovazione del Veneto meridionale, attivando soggetti, strumenti ed interventi atti a realizzare un sistema integrato di servizi, essenzialmente finalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell'imprenditoria veneta*”.

La compagine sociale, come effettivamente avvenne, poteva comprendere soci pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica e soci privati; i soci avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, “*prestare la più ampia collaborazione affinché la società stessa possa conseguire gli scopi che si propone*”.

La società di cui il convenuto era presidente, aveva il compito di realizzare, in forza della convenzione sottoscritta con la Regione in data 24/6/1999 e dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 21/12/99, nell'ambito dell'obiettivo 2 1997-1999 - Asse 5 Polesine, alcuni interventi strutturali comunitari nella Regione Veneto, tramite la misura 5.3, volta a promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'area meridionale del Veneto, e la misura 5.4 - complementare alla 5.3 - destinata a svolgere azioni di formazione professionale integrata aula-stage.

A tal fine la Regione Veneto, su istanza dell'assessore competente alle politiche di sviluppo dell'economia (Floriano Prà), con delibera di giunta n. 1859 del 1/6/1999, rilevata la costituzione del soggetto attuatore (*Eurobic*) e vista la necessità di dare attuazione alle misure 5.3 e 5.4, secondo il piano finanziario di £. 3.001.121.687, approvava lo schema di convenzione e disponeva che l'erogazione dei contributi ad *Eurobic* avvenisse: con un primo anticipo del 40% del contributo, previa presentazione di una garanzia fideiussoria per lo stesso ammontare, un secondo e terzo

anticipo del 30% e poi 20%, a fronte dei documenti giustificativi dello stato di avanzamento della spesa sostenuta; il saldo del 10% doveva essere corrisposto alla conclusione dell'intervento, previa presentazione di una dettagliata relazione finale ed idonea rendicontazione della spesa sostenuta.

Ai sensi della convenzione, stipulata fra la Regione ed Eurobic l'8/7/1999, le spese ammissibili riguardavano: (art. 2) *“le spese per il personale dedicato al progetto, l'acquisizione di servizi e consulenze per la realizzazione del progetto, le spese relative agli strumenti direttamente finalizzati alla realizzazione del progetto, le spese per le attività promozionali e di contatto con le aziende ed i potenziali imprenditori, le spese generali nella misura massima del 10% del costo totale del progetto”*.

In forza dell'art. 3 della convenzione Eurobic doveva assumere *“entro il 30 settembre 1999 gli impegni giuridici, economici e finanziari conseguenti per l'intero costo delle iniziative previste dalle misure 5.3 e 5.4, sostenere tutte le spese entro il 31/12/2001 e rendicontarle entro il 28/2/2002”*.

In virtù dell'art. 10 della convenzione, poi, la Giunta regionale poteva procedere *“alla revoca totale o parziale dei contributi, con conseguente obbligo di restituzione da parte di Eurobic per: mancata assunzione da parte di Eurobic degli impegni giuridici, economici e finanziari conseguenti per l'intero costo delle iniziative previste dalle misure 5.3 e 5.4; mancata realizzazione da parte di eurobic dei risultati previsti dalle schede misura; gravi irregolarità nella attuazione del programma operativo; violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 4 (art. 4: Eurobic fornirà su richiesta della Regione, ogni informazione sullo stato di avanzamento del programma di attuazione, consentendo in ogni momento l'accesso ai locali ed alla documentazione ai funzionari incaricati dalla Regione)”*.

Alla convenzione venivano allegati il programma di attività, approvato dal consiglio di amministrazione di Eurobic l'11/3/1999, dove dopo aver definito il Bic, o Centro Europeo di impresa ed innovazione, come un organismo di partenariato pubblico e privato, si presentava un

budget e piano operativo per gli anni 1999, 2000 e 2001 per un importo presunto di £. 3.650.000.000 (di cui, fra le altre, £. 12.000.000 per spese di costituzione, £. 5.000.000 per spese di selezione del direttore, £. 997.000.000 per spese di personale, £. 1.100.000.000 per formazione, £. 800.000.000 per consulenze, £. 486.000.000 per spese promozionali, £. 190.000.000 per spese generali), finanziato per £. 335.000.000 con fondi privati e la rimanente parte con fondi pubblici. L'importo originario dei contributi, in forza della convenzione del giugno 99, era di £. 3.001.121.687, pari ad euro 1.549.950,00, poi innalzato, con l'atto aggiuntivo del dicembre 1999, per la misura 5.3, di ulteriori £. 1.550.000.000, pari a complessive £. 4.551.121.687 (cfr. doc. 85 fascicolo Procura).

Con decreto n. 13 del 18/11/1999 del Segretario regionale del settore programmi comunitari dott. Rasi Caldugno, a fronte della polizza fideiussoria n. 1239237 sottoscritta il 12/7/99 fra *Eurobic* e la Società La Viscontea Compagnia di Assicurazioni spa, con sede in Milano, che costituiva fideiussione in favore di *Eurobic* fino alla concorrenza di £. 1.200.448.675, veniva liquidato a favore della società lo stesso importo (pari al 40% della somma finanziata di £. 3.001.121.687 per le misure 5.3 e 5.4).

Con successivo decreto n. 1 del 14/3/2000 del Segretario regionale del settore programmi comunitari, a fronte dell'appendice della polizza fideiussoria n. 3 del 29/12/99 con La Viscontea, che costituiva fideiussione fino alla concorrenza di £. 1.820.448.675, veniva liquidato solo sulla misura 5.3 un ulteriore 40% del contributo, pari a £. 620.000.000.

Con relazione del Segretario regionale del settore programmi comunitari del 12/1/2001 la Regione attestava la regolarità dell'attività e della documentazione fornita da *Eurobic* per la misura 5.3, autorizzando l'ulteriore finanziamento del 30%, mentre veniva rilevato il ritardo dell'avanzamento finanziario per la misura 5.4.

Dal 13/3/2001 l'istruttoria regionale sulle rendicontazioni di *Eurobic* veniva sottoposta al controllo di altro dirigente generale (dott. Zanetti del settore industria).

Con nota del 10/5/2001 la Direzione Industria riteneva ammissibile solo una parte delle spese relative alla misura 5.3 e nessuna spesa relativa alla misura 5.4.

Con successivo decreto n. 73 del 24/5/2001 del dirigente regionale della direzione industria, sulla base dell'istruttoria effettuata dal precedente settore, rilevato che in forza del decreto 13/99 erano state erogate £. 813.194.675 e in forza del decreto 1/2000 £. 620.000.000, sulla misura 5.3, che la polizza fideiussoria garantiva la Regione fino alla concorrenza di £. 1.820.448.675, rilevato che le rendicontazioni di *Eurobic* per l'attività svolta fino al 30/6/2000, ammontava al 40% del costo complessivo, liquidava ad *Eurobic* l'ulteriore 30% del contributo per la misura 5.3, corrispondente a £. 1.074.896.006, pari ad euro 555.137,46.

Con quest'ultimo decreto le erogazioni per la misura 5.3 ammontavano a complessive £. 2.508.090.681 e la polizza fideiussoria a £. 1.820.448.675.

Con nota in data 27/8/2001 la Direzione Industria chiedeva ad *Eurobic* chiarimenti in ordine alle rendicontazioni.

In data 25/2/2002, in concomitanza con la data finale prevista per la rendicontazione, la Direzione Industria effettuava, in relazione alla misura 5.3 un sopralluogo presso la sede della società del convenuto, per verificare la documentazione relativa all'attività svolta. In tale circostanza, come risulta dal verbale in atti redatto dai funzionari regionali, veniva rilevata l'indisponibilità di tale documentazione, essendo la stessa stata oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Rovigo.

1.5. *L'ispezione ex art. 2409 c.c. disposta dal Tribunale di Rovigo nei confronti della società Eurobic, in relazione alla gestione Magnan.*

Risulta dai documenti prodotti dalla Procura che, tra il febbraio ed il marzo 2001 il collegio sindacale di *Eurobic*, segnalava alla società atti di *mala gestio* compiuti dal presidente Magnan; che veniva anche denunciato alla Procura della Repubblica.

In particolare con il bilancio di verifica, al 31/12/2000 venivano evidenziati 1188 milioni di

pagamenti effettuati direttamente dal convenuto. Con relazione 20 luglio 2001 i revisori dei conti evidenziavano, poi, una perdita della società di 2057 milioni.

Nel mese di maggio 2001 la Procura della Repubblica di Rovigo, su segnalazione del Collegio sindacale, chiedeva al Tribunale un'ispezione.

Con decreto del 6/13 luglio 2001 il Tribunale di Rovigo, avendo ravvisato il fondato sospetto di gravi irregolarità, disponeva ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, l'ispezione sull'amministrazione di *Eurobic*.

Nella relazione in data 19/2/2002 dell'ispettore (in atti), in ordine alla gestione della società, si osserva (pag. 27 e ss.) *“Dalla lettura dei verbali non si trae però che l'assemblea dei soci fosse investita in modo puntuale e sistematico delle questioni fondamentali nascenti dalla natura e dagli scopi della società e dai corrispondenti obblighi assunti dai soci verso la società medesima e da questa nei confronti della Regione Veneto (...) L'assemblea dei soci del cd soggetto attuatore avrebbe dovuto evidentemente avere, quale tema ricorrente, delle sue riunioni il quadro di previsione e di consuntivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nella realizzazione dei programmi di sviluppo ammessi al contributo pubblico, al fine di consentire un efficace controllo dell'operato dell'organo amministrativo, nonché dell'attività dei collaboratori dipendenti ed autonomi. Qualora ciò si fosse fatto si sarebbe evitato di dovere affrontare incontrollate e pregiudizievoli situazioni di deficit patrimoniale Eurobic, rese certamente più drammatiche dalle arbitrarie ed illegittime iniziative del presidente Magnan”*.

Ulteriormente l'ispettore del Tribunale osservava nella relazione al Giudice: *“L'esame dei verbali del CdA dall'11/11/1998 al 6/3/2001 offrono testimonianza che al presidente sig. Magnan, i colleghi del consiglio hanno riconosciuto il ruolo, autorevole ed indiscusso del proponente e risolutore delle questioni di strategia e di operatività nella gestione di Eurobic. Le indicazioni date dal Presidente hanno trovato, infatti, il costante unanime consenso del consiglio (...) Così ad esempio la definizione e l'utilizzazione degli affidamenti bancari, cresciuti nel tempo, fino ad*

approssimarsi dell'ammontare complessivo dei contributi attesi dalla Regione (verbali 12/7/99, 16/12/99, 20/4/99, 17/7/99, 12/12/2000 e 21/12/2000)”.

Inoltre, continua la relazione, “Nello stesso modo, per altro esempio, il mandato, tanto ampio da consentire una piena autonomia e, nella definizione dei contratti con i consulenti e nell'istituzione dei cosiddetti sportelli di assistenza e promozione; (...) dalla scarsa se non del tutto assente considerazione da parte dell'organo collegiale di amministrazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali dei programmi di attività caratteristica sui quali erano richiesti i contributi della Regione Veneto per le due misure 5.3 e 5.4. Non consta infatti che tale organo (...) riflettesse in particolare sui risultati dell'attività ammessa a contribuzione regionale”.

Dall'ispezione risultava, altresì, che i contratti conclusi da Magnan, come presidente di Eurobic, per le attività indicate nei progetti suscettibili di ottenere i contributi regionali erano stati 39 per le consulenze e 9 per i cd sportelli e che :”le controparti di Eurobic sono gli stessi soci, o soggetti, enti, persone fisiche o giuridiche, facenti capo ai soci medesimi o comunque in collegamento con essi. Tali contratti sono stati stipulati da Magnan, con o senza autorizzazione del consiglio (...) Tra gli aspetti che è qui opportuno segnalare, un primo concerne il modo frequentemente indeterminato ed impreciso di definizione del contenuto delle prestazioni richieste e dei tempi e delle procedure di verifica di quelle rese, nonché dei risultati ottenuti in concreto. Le convenzioni sottoscritte con gli incaricati dei servizi mancano di un “capitolato” che dettagliasse questi rilevanti aspetti dei rapporti. Per converso sono note, per il richiamo fatto dalla convenzione con l'Ente regionale, l'attenzione e la precisazione richieste al soggetto attuatore nella definizione dei contratti, nella verifica in corso di esecuzione dei servizi commessi e nella rendicontazione sia delle spese che dei risultati. Le prestazioni richieste sono state spesso indicate in modo generico (ad esempio: consulenza per il tutoraggio delle imprese, realizzazione di studi riguardanti il comparto del turismo, coordinamento e responsabilità operativa dell'attività di miglioramento qualitativo dell'attività produttive dell'area). E' pure legittimo il dubbio sulle specialistiche competenze di

alcuni degli incaricati, stando alle scarse indicazioni a disposizione ed alla inconferenza del titolo professionale, in relazione all'opera richiesta. I corrispettivi sono stati per lo più convenuti in misura forfettaria, versati spesso con congrui anticipi e, nella più parte dei casi, con la già riferita procedura degli assegni circolari intestati al signor Magnan o ad Eurobic. (...) Solo 15 contratti su 39, prevedevano una polizza fideiussoria, per la buona esecuzione dell'opera, specularmente a quella prestata da Eurobic alla Regione, e soltanto in tre di quei quindici la fideiussione è stata effettivamente prestata”.

In ordine alle forme di pagamento effettuate dal Magnan, l'ispettore nominato dal Tribunale civile di Rovigo, nella sua diffusa ed approfondita relazione rilevava l'esistenza di procedure eterodosse, perché il Magnan “*usava le disponibilità dei conti bancari, traendo assegni o più spesso ottenendo assegni circolari portanti come prenditore il proprio nominativo o quello di Eurobic (...) Tale procedura è del tutto anomala, in quanto non offre certezza e trasparenza dei pagamenti effettuati agli aventi diritto, rispetto ad un'altra delle possibili forme che la prassi degli affari conosce, come ad esempio la delega di pagamento, nella forma del bonifico o del giroconto bancario. (...) Tale procedura non ha ovviamente offerto ad Eurobic la tranquillità che i pagamenti siano andati ai destinatari voluti. (...) Dalla ricostruzione effettuata è emerso che gli assegni con l'indicazione del presidente Magnan come prenditore ammontano a lire 901 milioni; quelli con l'indicazione di Eurobic ammontano a lire 867 milioni. (...) Altra anomalia nell'uso degli assegni da parte di Eurobic, con riferimento a pagamenti effettuati a favore di alcune società è costituita dall'aver indicato come beneficiario il nome dell'amministratore di queste: ciò è avvenuto per i pagamenti all'Ideal Look srl, alla Make Business srl, il Piovego scarl, Extend srl e City Lights srl. La più parte di queste società era ignota ai responsabili della contabilità di Eurobic, non essendo stato registrato in precedenza il rapporto causale che giustificasse il pagamento. Prima di concludere questa parte è opportuno riferire su un'operazione da iscriversi tra quelle sostanzialmente estranee all'oggetto sociale, compiute dal presidente Magnan. Ci si riferisce alla fideiussione di lire 750*

milioni che Eurobic prestava a favore della Banca di credito cooperativo S. Marco, a garanzia dei debiti contratti con questo istituto dalla Marlow spa. Si ricorda che quest'ultima era divenuta socia di Eurobic il 20 aprile 2000, qualità che si accingeva verosimilmente ad assumere nel luglio dello stesso anno anche la detta banca beneficiaria della fideiussione; (...) quello che lo scrivente può aggiungere in questo capitolo per conoscenza diretta è che al signor Magnan non poteva non essere nota, al tempo in cui veniva sottoscritta la fideiussione spendendo il nome di Eurobic, la precaria situazione economica della Marlow spa, al di là dell'assenza di qualsiasi motivo per obbligare Eurobic. Dal punto di vista della banca non si comprende poi quale rilevanza si potesse attribuire alla garanzia fornita da Eurobic: società ampiamente esposta nei confronti del ceto bancario e priva di una sua autonoma ed apprezzabile sostanza patrimoniale”.

La relazione veniva depositata dall'ispettore nominato dal Tribunale civile di Rovigo il 19/2/2002, nel frattempo il convenuto veniva anche sottoposto ad un'indagine penale (procedimento iscritto al n.ro 2094/2001 delle notizie di reato e n.ro 138/2002 del registro Gip Tribunale di Rovigo), nell'ambito del quale il Magnan veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Rovigo, unitamente ad altri soggetti, per i reati di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa aggravata, a danno della Regione Veneto proprio in relazione ai finanziamenti comunitari di cui alle misure 5.3 e 5.4.

1.6. Gli atti del procedimento penale n. 2094/2001 avanti il Tribunale di Rovigo.

La Procura contabile ha prodotto in giudizio anche gli atti dell'indagine penale, nel corso della quale sono stati assunti dal Pubblico Ministero provvedimenti restrittivi della libertà personale, sono stati espletati numerosi interrogatori, indagini bancarie, consulenze tecniche, tra le quali una relativa all'esame dell'attività svolta da Eurobic in relazione alle misure 5.3 e 5.4 ed alle rendicontazioni regionali.

Dagli atti di tali indagini emergono illeciti compiuti dal convenuto, concretanti fattispecie di reato e danno per l'Amministrazione regionale, nei seguenti casi: contratti Precisvalle, Conser srl, Project

scarl, Turcato Giuliano, Faccioli Giorgio, Bertoli Antonella, De Stefani Barbara, Ideal Look.

- In particolare, in relazione alla consulenza per il settore della pesca e del turismo, di cui all'obiettivo 2, affidata dal Magnan al Precisvalle Diego, per lire 100 milioni, il convenuto ha dichiarato al PM penale (pag. 25, interrogatorio del 25/2/2005) di aver scelto personalmente il consulente che conosceva, essendo un suo ex collega di partito, (pag. 29 interrogatorio) *“perché ha fatto il sindaco di Porto Tolle per otto anni, conosceva perfettamente tutto il settore della pesca e del turismo del comune che occupa per il 90% l'area del parco del Delta del Po”*, rivelando, altresì, che il Precisvalle era stato pagato in anticipo, rispetto all'effettivo espletamento della consulenza, subito dopo la firma del contratto del 13/9/1999.

A pag. 238 del medesimo verbale di interrogatorio Magnan alla domanda dell'inquirente *“conferma che ha incassato 100 milioni lei. Lui ha rilasciato la quietanza al Bic, il convenuto rispondeva: si; alla successiva domanda del PM: dove li ha messi, tra l'altro? rispondeva: li ho spesi”*; nel successivo interrogatorio del 4/3/2002 (pag 64) confermava *“Su Precisvalle l'unica cosa che non le ho detto è che i 100 milioni li avevo incassati io ... però la sostanza è che i soldi a Precisvalle li ho dati”*.

Dalle indagini della Guardia di Finanza nucleo provinciale di Rovigo (verbale annotazione di PG del 9/8/2002 e del 14/10/2002, in atti) e dall'allegata documentazione bancaria, nonché dal decreto che dispone il rinvio a giudizio del convenuto avanti il Tribunale di Rovigo, per la consulenza Precisvalle, risulta che il consulente emetteva una quietanza, in data 11/10/1999, per compensi lordi di L. 130.218.000, con netto a pagare £. 100.000.000; ma dall'esame della documentazione bancaria, da parte della Guardia di Finanza, emergeva che il Magnan si tratteneva la somma di £. 100.000.000, come da lui stesso poi confessato, incassata mediante l'assegno circolare di £. 20.000.000, tramite la signora Furini Paola, il 12/10/1999 e con prelievo in contante il 21/10/1999, direttamente dalle casse di Eurobic di £. 80.000.000, dando al Precisvalle solo £. 20.000.000, qualche giorno dopo la firma del contratto e mesi dopo circa £. 25.000.000, senza che alcuna

prestazione corrispondente al contratto di consulenza pattuito venisse effettuato.

Nell'ambito del procedimento penale veniva anche effettuata una consulenza tecnica da parte dell'arch. Federico Verderi, su incarico del Pubblico Ministero, dimessa in atti dalla Procura contabile, dalla quale risulta, in relazione alla consulenza Precisvalle, come negli atti inviati alla Regione per la rendicontazione mancasse l'indicazione delle ore di consulenza impiegate e come non fossero presenti, sulla documentazione che doveva comprovare l'attività svolta, le firme ed i timbri delle imprese/soggetti pretesamente visitati.

Nella perizia (in atti) l'arch. Verderi esaminava anche le richieste economiche di *Eurobic* alla Regione, per tale consulenza, rilevando come con la prima rendicontazione (domanda protocollata al n. 318/2000) fosse stato richiesto l'intero importo della fattura di £. 100.000.000, di cui alla quietanza dell'11/10/1999, per il periodo 31/10/1998-31/12/1999; successivamente l'importo veniva frazionato, con riferimento alla quietanza originaria dell'11/10/1999, nei seguenti importi: una prima quietanza di £. 23.000.000 ed altre cinque quietanze di £. 11.000.000.

Dalla Regione venivano rendicontati £. 78.000.000.

In relazione alle somme erogate dalla Regione per il contratto Precisvalle il convenuto è stato rinviato a giudizio, con decreto del GUP del Tribunale di Rovigo in data 2/3/2004, unitamente al Precisvalle, ai sensi degli artt. 640 e 640 bis, 316 bis del codice penale, per essersi in concorso procurati un ingiusto profitto pari a £. 100.000.000, in danno della Regione Veneto e della Unione Europea, non destinando i contributi ottenuti per iniziative dirette a realizzare le finalità di pubblico interesse previste dalla convenzione.

- Sempre in forza della documentazione dimessa dalla Procura contabile risulta che il Magnan, in relazione alla consulenze affidate, nell'ambito della convenzione con la Regione Veneto, alle società Conser Italia srl e Project scarl, nonché alla Solune srl, per la "*Redazione di uno studio di rilevazione dati sulla disponibilità di aree produttive in trenta comuni delle province di Verona, Padova, Rovigo e Venezia*", con un corrispettivo di £. 350.000.000, nonché per la "*Redazione di*

uno studio di settore per il turismo ad Adria e Rosolina”, con un compenso di £. 80.000.000, veniva rinviato a giudizio con il Maghini Renato (amministratore di Solune srl) e con il Cattozzo Paolo (amministratore della Conser srl e di Project scarl) per aver con artifici e raggiri indotto in errore la Regione Veneto, con ingiusto danno alla Regione Veneto ed all'Unione Europea per le somme ammesse ed erogate quale contributo, che in parte venivano direttamente trattenute da Magnan, anziché versate ai consulenti.

Nella documentazione penale agli atti risulta come il Magnan fosse amministratore di fatto e cogestore della Project scarl (di cui appare essere stato amministratore per un periodo anche lo stesso Precisvalle Diego), nonché della Solune srl.

In relazione alla consulenza Conser, dagli interrogatori del convenuto e dalle indagini della Guardia di Finanza (informative in atti) risultava che il Magnan si tratteneva parte degli importi dovuti a Conser, con emissione da parte di Solune srl (di cui il convenuto era socio ed amministratore) alla Conser srl di fatture per operazioni inesistenti (in particolare cfr. doc in atti sub. 93 bis: p. 262: “Domanda PM: *In che conti sono finiti questi 250.000.000*; Risposta Magnan: *Una parte deve essere andata indirettamente alla Conser*; Domanda: *sono finiti nei loro conti bancari?*; Risposta: *Si, poi io mi sono fatto anticipare dalla Conser, o meglio avevo prelevato dal Bic e gli ho fatto mettere in contabilità il pagamento*”).

Per il contratto Conser pervenivano alla Regione rendicontazioni non veritiere per £. 192.570.000.

In relazione all'affidamento a Project scarl, per cui la Regione rendicontava £. 56.000.000, il consulente arch. Verderi, nella ricordata perizia rilevava come sebbene il lavoro non costituisse una “*servile imitazione del progetto Delta (...) il capitolo primo risulta quasi interamente copiato dal Piano guida del progetto Delta curato dall'Amministrazione provinciale di Rovigo. (...) Circa la valenza economica del lavoro questa non è inquadrabile in nessuna delle tabelle percentuali che qualificano la tariffa degli ingeneri ed architetti. Il compenso infatti è stato definito a discrezione*”.

- Negli atti del procedimento penale risultano accertamenti anche per due consulenze affidate al

dott. Turcato Giuliano: la prima in data 21/12/1999 per la “*redazione del piano marketing per il miglioramento qualitativo delle attività produttive dell'area*”, con un corrispettivo onnicomprensivo e forfettario di £. 200.000.000 e le seguenti modalità di svolgimento: “*secondo le modalità decise dal consulente senza obbligo di presenza*”; la seconda, sempre in data 21/12/1999, per “*Il coordinamento e la responsabilità operativa delle attività produttive dell'area*”, secondo identiche modalità, con un compenso di £. 100.000.000.

Dalla perizia Verderi risulta che il dott. Turcato non completava i progetti perché, in data 6/11/2000, prendeva servizio presso la Regione Veneto come direttore regionale del turismo.

L'odierno convenuto veniva rinviato a giudizio, unitamente al Turcato Giuliano, perché veniva predisposta una falsa rendicontazione da inviare alla Regione, mentre la prima consulenza non veniva prestata nei termini di cui al disciplinare, con ingiusto danno alla Regione Veneto.

La Procura contabile ha depositato l'interrogatorio reso dal Turcato al Pubblico Ministero penale, in data 18/4/2002, dove lo stesso dichiara (pag. 65) “*Domanda PM: Lei mette un totale di 756 ore, tutto scadenzato, queste non sono ore che lei ha fatto?*; Risposta Turcato: *No, viene da me La Gioia in ufficio (...) e mi dice: Ho parlato con quelli della Regione non mi rendicontano le cose perché le tue relazioni sono particolarmente scarse: Per piacere (...) avremmo bisogno di una integrazione (..) te la preparo io, (...) gliel'hò sottoscritta*”.

Sempre in relazione alle consulenze Turcato le rilevazioni contabili effettuate dalla Guardia di Finanza (annotazione PG del 9/8/2002 in atti) ed i riscontri bancari (in atti) hanno evidenziato l'emissione al consulente di *Eurobic* di £. 208.000.000, attraverso assegni circolari, che in realtà venivano incassati dal Magnan che ne ha : direttamente curato l'incasso, ne ha curato l'incasso tramite il Maghini Renato, ne ha curato l'incasso dopo che sul titolo di credito è stata apposta dal Magnan una firma falsa di girata a nome di Turcato Giuliano.

Sul punto la Procura contabile ha depositato l'interrogatorio reso dal Magnan al Pubblico Ministero penale il 25/2/2002 (pag. 198) in cui lo stesso convenuto ha ammesso di avere effettuato delle firme

false di Turcato (p. 199 interrogatorio: Risposta Magnan: *“La firma di Turcato non è di Turcato è mia ...Maghini Renato l'ha cambiato e mi ha dato i soldi ... e poi li ho restituiti a Magrini”*). Un ulteriore assegno di £. 20.000.000 risulta intestato direttamente a Magnan.

Agli atti di causa è stata anche depositata una consulenza calligrafica disposta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, in cui vengono accertate le false girate negli assegni intestati al Turcato.

Per le fittizie consulenze Turcato risultano presentate in Regione rendicontazioni per £. 215.000.000.

- In relazione alla consulenza Faccioli, per certificazioni immobiliari d'investimento da espletare dal 1/10/1999 al 31/12/1999 (lettera di incarico 1/9/1999 successivamente integrata il 15/9/1999) per un compenso di £. 50.000.000 più IVA, da liquidarsi alla firma della lettera d'incarico, sulla base di regolare fattura, il convenuto negli interrogatori resi al PM penale in data 25/2/2002 (p. 241) e 4/3/2002 ha dichiarato di essersi trattenuto le somme (p. 73: *“Risposta Magnan: Si, Faccioli il rapporto è identico a quello di Precisvalle, lui ha avuto un incarico dal consiglio di amministrazione regolarmente deliberato sulle caratteristiche e sull'importo. Ha emesso una fattura per l'importo; l'ho informato che quei soldi li li trattenevo io perché avevo necessità personali e lui me li ha concessi a titolo di prestito”*).

Va osservato come nella richiesta di rinvio a giudizio del Magnan per il reato di bancarotta fraudolenta, risulti che il Faccioli era titolare di conti correnti su cui venivano effettuate operazioni bancarie a favore del Magnan a fini suddetti.

- Per quanto attiene al contratto alla signora Bertoli Antonella, nella consulenza in atti dell'arch. Verderi, si osserva come il contratto, avente come oggetto la *“realizzazione di studi riguardanti il comparto del turismo”* prevedesse che l'attività fosse svolta secondo le modalità decise dal consulente, senza obbligo di presenza; veniva previsto un compenso di £. 30.000.000, oltre accessori di legge che doveva essere liquidato trimestralmente, previa presentazione di notula, mentre il compenso per la prestazione veniva quietanzato integralmente subito dopo la firma del

contratto di consulenza.

Nella consulenza tecnica dell'arch. Verderi si osserva come *“l'attività prestata dalla Bertoli sia stata parzialmente differente rispetto a quella oggetto dell'incarico, in quanto più che altro riferita ad attività di rappresentanza”*.

Sotto il profilo degli accertamenti bancari la Guardia di Finanza, nelle annotazioni di PG del 14/10/2002, ha rilevato come nella contabilità di Eurobic la quietanza della Bertoli risulti pagata con somme per complessive £. 39.000.000. In corrispondenza dell'incarico sono stati emessi assegni circolari, a carico di Eurobic, incassati dal convenuto, direttamente o tramite l'impiegata di Solune, Paola Furini, o tramite il già ricordato Renato Maghini (uomo di fiducia di Magnan, come risulta dall'interrogatorio del 4/3/2002, p. 55 ss: *“Domanda PM: C'è una firma di Turcato. Dopo Turcato ha messo lei la firma Magnan, di incasso? Risposta: “Non mi ricordo se sono stati girati da me o da Maghini, ma il meccanismo è sempre quello, cioè la firma è apocrifa”*); si rileva che il Maghini è stato rinviato a giudizio, unitamente al Magnan, ai sensi dell'art. 416 del c.p. per associazione a delinquere).

Risulta dagli atti che alla Regione, per la consulenza Bertoli, siano stati rendicontati £. 30.000.000.

In relazione a tale episodio il convenuto è stato rinviato a giudizio per truffa ai danni della Regione Veneto e dell'Unione Europea.

Da ultimo va rilevato come, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, pure ascritto al Magnan, la Bertoli (nell'ordinanza di rinvio a giudizio) risulti aver movimentato dei conti per il convenuto.

- In relazione alla consulenza De Stefani dagli atti dell'inchiesta penale risulta un meccanismo analogo al precedente contratto.

Si trattava di una consulenza informatica, per la creazione di un portale Internet, agli sportelli attivati da Eurobic, affidata con lettera di incarico del 10/9/1999 per un compenso di £. 25.000.000.

Venivano poi assegnati ulteriori contratti per, rispettivamente, £. 9.200.000 e £. 4.000.000.

Dalle indagini bancarie della Guardia di Finanza (annotazione PG del 14/10/2002 in atti) risulta che

dalla contabilità di *Eurobic* uscirono, per il rapporto in questione, £. 54.056.470, a mezzo assegni e bonifici bancari, ma parte della suddetta somma, per un importo di £. 17.000.000, venne trattenuta dal Magnan, attraverso assegni circolari Cariverona riscossi a mezzo il Maghini Renato e la segretaria della Solune, Paola Furini.

Anche in relazione a tali fatti il Magnan è stato rinviato a giudizio per il reato di truffa.

- Nel decreto che dispone il rinvio a giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, è stato contestato al Magnan il reato di cui all'art. 416 del codice penale (con, fra gli altri concorrenti, il Maghini Renato sopra ricordato) per *“essersi associati fra loro e con persone non identificate, allo scopo di commettere più delitti di truffa aggravata e continuata, aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazioni ai danni dello Stato, frodi fiscali attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di tali fatture nelle dichiarazioni dei redditi, falsi in bilancio, mendacio e falso interno bancario, false comunicazioni agli organi di vigilanza bancaria, appropriazioni indebite, falsi in scrittura privata, riciclaggio di denaro, usura, concussione, nonché bancarotte fraudolente relative alle società Marlow spa e Iuvenialia srl. società fallite il 29/5/2001 ed il 29/6/2001 (per cui sono in corso procedimenti penali presso la Procura di Rovigo, a seguito di dichiarazione di fallimento)”*, rilevando *“il ruolo del Magnan all'interno di organismi chiave nella realtà economica e politica della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo, nonché con agganci a livello politico ed economico centrale”*.

Il processo penale è ancora in corso.

1.7. La revoca del contributo da parte della Regione Veneto, l'intervento nel fallimento di Eurobic e la costituzione in giudizio nel processo penale nei confronti di Magnan.

Dopo il ricordato sopralluogo dei funzionari del settore industria del 25/2/2002 la Regione veniva a conoscenza dell'esistenza dell'inchiesta penale nei confronti del Magnan ed inviava ulteriori note di contestazione ad *Eurobic* e, dopo aver chiesto alla Comunità Europea di sospendere l'attività di rendicontazione, con decreto n. 60 in data 11/3/2003 del dirigente della Direzione Industria,

disponeva la revoca dei contributi per la misura 5.3, pari ad euro 1.850.458,19 e chiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo, pari ad euro 1.295.320,74 oltre ad interessi legali nella misura di euro 97.154,06, per un totale di euro 1.392.474,80.

Con sentenza del 17/12/2003 il Tribunale di Rovigo dichiarava il fallimento di *Eurobic* e la Regione Veneto presentava istanza di ammissione al passivo per euro 1.390.862,76 (di cui euro 1.295.320,74 per la misura 5.3 ed euro 95.542,02 per la misura 5.4).

La compagnia di assicurazione, che aveva assicurato *Eurobic*, liquidava l'importo di euro 95.542,02 a copertura dei contributi erogati sulla misura 5.4., nulla liquidava in ordine alla misura 5.3.

La Regione del Veneto si costituiva anche in giudizio nel procedimento penale contro il Magnan ed i suoi complici, chiedendo un risarcimento del danno patrimoniale e per lesione dell'immagine della Regione Veneto.

1.8. I risultati dell'inchiesta della Procura contabile e le domande della stessa.

La Procura contabile, oltre ad acquisire dall'Autorità giudiziaria ordinaria tutta la ricordata documentazione, delegava per ulteriori accertamenti lo speciale gruppo della Guardia di Finanza, competente per le fattispecie di danno erariale, che produceva due relazioni, in data 16/4/2003 e 15/1/2004.

Il Pubblico ministero, notificava l'invito a dedurre al Magnan, e sentiva lo stesso nelle audizioni del 14/10/2004 e 26/1/2005.

Stante la complessità delle indagini il Pubblico Ministero, con istanza in data 2/12/2004 chiedeva una proroga del termine delle indagini, che veniva autorizzata per 90 giorni con ordinanza della Sezione in data 16/12/2004.

Con atto di citazione depositato il 12/4/2005 il Pubblico Ministero ha convenuto in giudizio il Magnan, ritenendo la responsabilità dello stesso per il danno cagionato alla Regione Veneto, in relazione alla appropriazione di denaro ed alla *mala gestio* dei finanziamenti pubblici ottenuti, nonché per il danno all'immagine della Regione e chiedendone la condanna per la somma di euro

1.392.474,80, per i contributi ed euro 50.000 per danno all'immagine.

In particolare la Pubblica accusa ha contestato al convenuto una prima voce di danno di £. 708.570.000, pari ad euro 365.945,865 per avere il Magnan distratto fondi pubblici, prelevando ed appropriandosi, all'epoca in cui rivestiva la carica di presidente di *Eurobic*, di somme apparentemente destinate per le consulenze, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi comunitari, nei seguenti casi: contratto Precisvalle, con un danno per la Regione Veneto di £. 78.000.000, contratto Conser srl con danno di £. 192.570.000, contratto Project scarl, con danno di £. 56.000.000; contratto Turcato, con danno di £. 215.000.000, contratto Faccioli, con danno di £. 50.000.000, Bertoli, con danno di £. 30.000.000; De Stefani, con danno di £. 17.000.000, Ideal look, con danno di £. 70.000.000.

Il Pubblico Ministero ha osservato che in tutti questi casi il convenuto, maneggiando direttamente il denaro pubblico, ha assunto la veste di agente pubblico di fatto ed avendo distratto i fondi dal fine perseguito ha cagionato un danno alla Regione Veneto, con conseguente responsabilità amministrativa contabile di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994.

La Pubblica Accusa, al di là dei singoli episodi di appropriazione indebita delle somme nei ricordati casi, contesta al convenuto la generale *mala gestio*, nonché l'improduttività dell'attività finanziata dalla Regione, con un danno complessivo di euro 1.392.474,8, in relazione alla mancata realizzazione degli obiettivi della convenzione stipulata con la Regione ed al cattivo uso dei finanziamenti comunitari, per le ragioni sopradescritte.

Il Pubblico Ministero ha contestato anche al Magnan, in relazione ai numerosi articoli di stampa apparsi sulla vicenda di aver cagionato un danno all'immagine della Regione Veneto, per il riflesso negativo ricadente sulla stessa per avere mal scelto il soggetto attuatore dell'obiettivo di promozione dell'imprenditorialità nell'area meridionale del Veneto finanziato dalla Comunità europea, e per aver perso tali finanziamenti, non avendo raggiunto tali obiettivi.

Al fine di provare tale danno il Pubblico Ministero ha prodotto in atti numerosi articoli apparsi sulla

stampa regionale dei quali, per brevità, si riportano solamente alcuni titoli: *“Eurobic, miliardi dispersi in Polesine. Storia di finanziamenti europei che dovevano servire alle imprese”*, La Nuova Venezia 9/11/2001; *“Eurobic: sul buco ora risponda Galan”*, Il Gazzettino 9/11/2001; *“Eurobic, indagini in Regione”*, Il Gazzettino 20/2/2002; *“Eurobic, cinque arresti eccellenti”*, Il Gazzettino 11/4/2002; *“Scandalo Eurobic, favori trasversali. Magnan referente del pasticcio che coinvolge politici ed imprenditori. Anche tangenti camuffate da consulenze”*, Il Gazzettino 14/4/2002; *“Scandalo Eurobic, la Finanza sequestra documenti negli uffici della Regione”*, La Nuova Venezia 13/4/2002; *“Bufera Eurobic per il buco miliardario. Attesi in Regione gli ispettori dell'Unione europea che dovranno chiarire l'uso dei finanziamenti comunitari e regionali della società”*, Il Gazzettino 30/4/2002; *“Lo scandalo Eurobic. Commissione d'indagine? Galan dice no”*, La Nuova Venezia, 8/5/2002; *“Scandalo Eurobic, il giudice dichiara il fallimento. Fondi UE: dopo l'indagine per truffa il crack dell'agenzia partecipata dalla Regione. L'Ulivo chiede una commissione d'inchiesta”*, Il Corriere della Sera-Corriere Veneto 20/12/2003; *“Eurobic: 14 rinvii a giudizio ma incombe la prescrizione: processo fissato nell'aprile 2005”*, il Gazzettino 3/3/2004.

La Procura ha chiesto di liquidare tale danno all'immagine in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, nella misura di euro 50.000, o nella maggiore o minore somma ritenuta dal Collegio.

1.9. La difesa del convenuto.

Il convenuto, già in sede dell'istruttoria del Pubblico Ministero contabile, presentava delle difese nelle audizioni dell'ottobre 2004 e del gennaio 2005, osservando come *Eurobic* sia stata dichiarata fallita, con ciò dimostrandosi la natura privatistica della società; come tutta l'attività da lui svolta fosse stata autorizzata dal consiglio di amministrazione, come l'attività gestionale e di rendicontazione spettasse al direttore della società La Gioia, come nessuna contestazione fosse stata rivolta allo stesso dalla Regione fino all'espletamento del mandato del 23/7/2001.

Con memoria difensiva depositata il 15/7/2005 parte convenuta si è costituita in giudizio,

eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice, ribadendo che il fallimento di *Eurobic* non può che dimostrare la natura privatistica di tale società; rilevando come manchi un rapporto di servizio che possa radicare la cognizione della Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione che esclude la giurisdizione contabile sulle aziende municipalizzate.

Ulteriormente, dopo aver rilevato che la giurisdizione contabile ha carattere di tendenziale e non di assoluta generalità, ha eccepito l'improponibilità dell'azione, in relazione all'intervenuta costituzione di parte civile della Regione Veneto nel ricordato giudizio penale, che vede imputato il convenuto, ed in cui la Regione ha azionato il medesimo danno richiesto dal Pubblico Ministero contabile, per la priorità temporale della domanda dell'amministrazione regionale, rispetto a quella del Pubblico Ministero.

Nel merito ha genericamente contestato la fondatezza della tesi dell'accusa, non corroborata da prove ma solo da elementi, per lo più ancora al vaglio del giudice penale, rilevando come il convenuto in quella sede potrà dimostrare la non illiceità del proprio comportamento, in forza di numerose testimonianze, come da lista testi, colà dimessa e prodotta, quale documento, nel presente giudizio.

La difesa ha concluso per il difetto di giurisdizione, l'improponibilità dell'azione e nel merito per la reiezione della domanda di condanna del Magnan da parte della Procura contabile, perché infondata e comunque non provata.

1.10. *Le conclusioni delle parti all'udienza di discussione.*

All'udienza del 21 settembre 2005 le parti hanno ribadito le conclusioni in atti. In particolare il Pubblico Ministero ha riaffermato la giurisdizione di questo Giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ed ha chiesto la reiezione di tutte le eccezioni pregiudiziali, compresa quella della proponibilità dell'azione contabile, perché infondate. Ha insistito per la condanna del convenuto.

Il difensore del Magnan ha concluso in via principale: in rito, rinnovando le eccezioni sul difetto di giurisdizione e sulla proponibilità dell'azione contabile, vista l'avvenuta costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per assoluta carenza di prova anche sul *quantum debeat*.

In via subordinata ha chiesto la sospensione facoltativa del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale.

In via ulteriormente subordinata ha sollevato una questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il giudizio avanti la Corte dei conti, nella parte in cui è consentito che per uno stesso fatto, qualificato negli stessi termini come comportamento doloso e con quantificazione del medesimo danno possa esservi la contemporanea pendenza del processo penale e del processo contabile, per violazione dell'art. 3, 24,25 sul diritto di difesa e 111 della Costituzione sul diritto ad un giusto ed unico processo.

In sede di replica la Pubblica Accusa ha ribadito la completezza del quadro probatorio e documentale.

Il difensore, in via ulteriormente gradata ha insistito per un supplemento istruttorio con l'acquisizione di tutti i documenti pertinenti al giudizio; mentre il Pubblico Ministero ha ribadito che tutta la documentazione era in atti e parte convenuta ha ulteriormente insistito per l'acquisizione integrale ed in originale.

Esaurita la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.

Va in primo luogo esaminata la questione, sollevata in via pregiudiziale dal difensore del Magnan, relativa al preteso difetto di giurisdizione di questo Giudice sull'azione di danno esperita dalla Procura regionale nei confronti del convenuto.

Parte convenuta ha eccepito la natura di società privata di *Eurobic*, tant'è che la stessa è stata dichiarata fallita, ed ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha negato la giurisdizione della Corte dei conti sulle aziende municipalizzate.

Il Collegio osserva come l'eccezione, alla luce delle norme costituzionali e di settore concernenti il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, così come interpretate dalla giurisprudenza di questo Giudice, confermata in molteplici decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione, sia destituita di fondamento e vada respinta.

Giova in primo luogo osservare come la giurisprudenza richiamata dal convenuto della Corte di cassazione (per municipalizzate, società per azioni, enti pubblici economici) che regolava il confine della giurisdizione sulla base del regime privatistico adottato sia desueta, perché definitivamente superata nella successiva giurisprudenza (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19667 del 22.12.2003; n. 335/2004; n. 3899/2004).

E' infatti ormai incontestato come il criterio del riparto della giurisdizione si fondi sull'esistenza di un danno a risorse finanziarie pubbliche, a prescindere dalla utilizzazione di tali risorse con gli strumenti del diritto pubblico (*iure autoritatis*) o del diritto privato (*iure privatorum*).

Tale interpretazione è coerente con il dettato costituzionale (art. 103 della Costituzione sulla funzione della Corte dei conti quale giudice naturale, con competenza esclusiva *ratione materiae*, sulla finanza pubblica) e con l'evoluzione nell'ordinamento (comunitario e nazionale) del concetto di organismo di diritto pubblico.

Pertanto anche il Legislatore italiano, pur privilegiando l'uso dello strumento privatistico (privatizzazione) per gestire la cosa pubblica non ha inteso sottrarre al giudice contabile la giurisdizione ed il controllo sul cattivo uso del denaro pubblico (in tal senso le decisioni della stessa Corte costituzionale e le recenti riforme normative, ad esempio legge n. 97/2001).

Inoltre è copiosa la giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che di questa Corte, proprio in materia di finanziamenti comunitari erogati dalla Regione a società private, che individua l'esistenza

del rapporto di servizio, fondante la responsabilità amministrativa, in capo al legale rappresentante della società destinataria dei fondi pubblici quale “*terminale di un'attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell'interesse della Pubblica Amministrazione*” (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 00715 del 22/1/2002; nonché Corte dei conti, II Sez. Centr. Appello n. 322/2004, che ha confermato una decisione di questo Giudice; II Sez. n. 337/2000; Sez. Abruzzo n.ri 735/2003; 311/2004; 631/2005; Sez. Basilicata n. 458/2002).

In relazione a quanto sopra esposto non esclude la giurisdizione di questo Giudice né la forma privatistica propria della Eurobic s.c.a.r.l. , né lo schermo societario nell'ambito del quale ha operato il Magnan, che ha, per di più, nella sua posizione di presidente e legale rappresentante, assunto un ruolo di *dominus* nella sviata gestione delle risorse pubbliche (come risulta dagli atti di causa: relazione ispettore giudiziario ed ammissioni dello stesso convenuto negli interrogatori, citati nella parte in fatto).

Va pertanto affermato come la fattispecie di danno erariale prospettata dalla Procura rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti, e ciò in considerazione della qualifica del Magnan, quale amministratore della società Eurobic Adige Po s.c.a.r.l., costituita per realizzare lo sviluppo di un'area della Regione veneto sulla base di contributi pubblici, con conseguente inserimento del convenuto nell'apparato organizzativo indiretto della Regione Veneto per lo svolgimento di un'attività di pubblico interesse.

Oltre che per le considerazioni sopra esposte il convenuto è soggetto a questa giurisdizione, per l'ulteriore titolo di agente contabile che ha assunto con il maneggio di denaro pubblico, incassando personalmente (come risulta per sua stessa ammissione cfr. interrogatori citati nella parte in fatto, nonché in forza degli accertamenti disposti nel procedimento penale e versati in atti dalla Procura contabile) assegni o somme che dovevano essere corrisposti ai consulenti di *Eurobic*, per prestazioni rese nell'ambito del progetto finanziato dalla Comunità europea.

Va pertanto respinta l'eccezione sul difetto di giurisdizione.

2.2. *Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione per pendenza, sui medesimi fatti, di un giudizio penale e sull'eccezione di incostituzionalità del giudizio di responsabilità amministrativa contabile in pendenza di un giudizio penale.*

Anche l'eccezione processuale della difesa in ordine alla non proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa contabile, a seguito della costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale, è destituita di fondamento.

Come più volte affermato dalla Corte di cassazione la giurisdizione penale, quella civile risarcitoria e la giurisdizione amministrativa contabile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale.

In particolare la giurisdizione penale, com'è noto, è volta a comminare la pena per sanzionare la violazione di norme penali mentre la responsabilità amministrativa azionata dal Pubblico Ministero contabile è tesa a perseguire, secondo un peculiare regime che differisce a tratti dal regime civilistico-risarcitorio, il danno cagionato alle finanze pubbliche da soggetti titolari del c.d. rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione.

Le due giurisdizioni sono complementari, non alternative, come dimostrano, fra l'altro, le norme di raccordo fra il processo penale e quello contabile.

In particolare l'art. 129 di attuazione del codice di procedura penale prevede che il PM penale *“Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'Erario, informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione”*.

Nel solco del raccordo fra i due giudizi si inseriscono le recenti disposizioni della legge n. 97/2001, in particolare l'art. 6 sugli accertamenti patrimoniali disposti dalla Procura contabile ed il successivo art. 7 che, dopo aver confermato la vigenza dell'art. 129 att. c.p.p., sull'obbligo del PM penale di informare il PM contabile, ha inserito l'ulteriore obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria penale, una volta intervenuta la sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la PA, al Procuratore Regionale della Corte dei conti *“affinché promuova entro trenta giorni*

l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”.

Alla luce di quanto esposto va respinta l'eccezione di improponibilità dell'azione della Procura contabile (è del resto conforme sul punto la giurisprudenza di questo Giudice: cfr. I Sez. Centr. Appello n. 116/2003; n. 210/2003 e Sezione Basilicata n. 49/2005 che ha affermato: “*In assenza di un giudicato penale che statuisca anche sul danno erariale le azioni di responsabilità amministrativa e contabile non divengono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata, attesa la diversità delle situazioni giuridiche soggettive spettanti, pur riguardando a fatti illeciti materialmente identici, all'ente danneggiato ed al PM contabile: pertanto fino al perfezionarsi del giudicato sulla liquidazione del danno, sussiste il potere dovere del giudice contabile di pronunciarsi in merito alla domanda”*).

Né fondatezza, anche in relazione a quanto sopraesposto, ha la pretesa eccezione di costituzionalità sollevata da parte convenuta, in relazione agli artt 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, quale diritto ad un unico e giusto processo.

Anzi il processo penale, il cui *focus* è concentrato sull'applicazione della pena, non può essere la sede naturale della definizione del danno, riservata ad altre giurisdizioni (civile e contabile).

La ricordata complementarietà delle giurisdizioni, lungi da ledere il principio di razionalità (art. 3 Cost.), di difesa (art. 24 Cost.), del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost) é, al contrario, coerente con tali principi.

2.3. Sulla richiesta sospensione del giudizio.

Va ugualmente respinta la richiesta, subordinata, della difesa di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale.

Per giurisprudenza costante del giudice contabile, nonché di questa Sezione, allorquando pendano nei confronti di un medesimo soggetto un processo penale ed uno di responsabilità amministrativo contabile, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché detta sospensione non

risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge (anzi la ricordata norma, di cui all'art. 129 att. c.p.p., prevede la pendenza contemporanea dei due giudizi), sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'antecedente logico giuridico del giudizio innanzi alla Corte dei conti che si fonda, come ricordato sul diverso presupposto della violazione degli obblighi di servizio e non di norme penali (cosicché, ad esempio, può sussistere ugualmente la responsabilità amministrativa anche nel caso di assoluzione in sede penale).

Nel caso di specie, poi, non si rileva nemmeno l'opportunità di una sospensione perché, al fine del decidere, sussistono in atti numerosi elementi probatori che permettono a questo Collegio di esprimere, con cognizione di causa, un giudizio sulla responsabilità amministrativo contabile del convenuto, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, perché tale responsabilità si fonda sui distinti presupposti del danno alle finanze pubbliche, cagionato in relazione al rapporto di servizio, in forza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

2.4. Sulla richiesta istruttoria di acquisizione dei documenti in originale.

Va poi respinta la richiesta istruttoria di parte convenuta di acquisire in originale gli atti, nonché di ordinare l'esibizione integrale di tutti i documenti.

Per quanto attiene alla richiesta degli originali, depositati presso il Giudice penale, la richiesta appare formalistica e avrebbe effetto solo dilatorio.

Non ha infatti questo Giudicante motivi di dubitare che la documentazione prodotta dalla Procura contabile in copia (indagini bancarie della Guardia di Finanza, copia degli assegni, informative di PG, consulenza tecnica disposta dal PM penale, consulenza calligrafica disposta dal PM penale, relazione dell'ispettore giudiziale nominato dal Tribunale di Rovigo, ecc.) non sia conforme all'originale depositato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Rovigo.

Non si vede poi quale altra documentazione, oltre alle già migliaia di pagine in atti, questo Giudice dovrebbe acquisire per un preteso principio di integralità della documentazione.

Se vi fossero stati documenti utili alla difesa, quest'ultima aveva l'onere di produrli in giudizio o di

chiederne l'acquisizione, individuandoli specificamente. Ciò non ha fatto il convenuto che si è limitato genericamente a chiedere un'acquisizione integrale degli atti.

La richiesta istruttoria va pertanto respinta.

2.5. *La quantificazione del danno patrimoniale, il mancato raggiungimento delle finalità poste a base dell'erogazione dei fondi pubblici comunitari. L'ulteriore componente del danno all'immagine.*

Prima di esaminare la responsabilità del convenuto deve essere vagliata l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

Per quanto attiene al danno patrimoniale risulta congrua la quantificazione operata dalla Procura, pari ad euro 1.392.474,8 corrispondente ai contributi erogati dalla Regione, maggiorati di interessi legali.

Infatti l'attribuzione da parte della Comunità europea alla Regione Veneto dei fondi comunitari, fondi poi rifluiti nel relativo bilancio regionale, era funzionale alla realizzazione di una finalità pubblica (di interesse regionale) volta a promuovere lo sviluppo di un'area storicamente meno sviluppata del Veneto (il Polesine).

Dagli atti di causa risulta come nessuno degli obiettivi pubblici sia stato realizzato perché, da quanto emerge dalle evidenze processuali, tutta l'attività di *Eurobic* può essere definita come una grande impostura.

Risulta infatti dall'istruttoria effettuata dalla Procura, senza che parte convenuta abbia portato alcun elemento contrario, come la scelta dei consulenti da parte del Magnan, per realizzare il programma finanziato dalla Regione, sia avvenuta non in base alla competenza professionale dei soggetti, ma in forza della colleganza politica con il Magnan o sia comunque stata limitata a persone collegate all'*entourage* dello stesso o che con lui facevano affari.

Risulta agli atti (ctu arch. Verderi e interrogatorio Turcato) come l'attività svolta dai consulenti sia stata fittizia e comunque mediocre, perché copiata da altri progetti.

Inoltre molte delle somme (euro 365.945,865) che avrebbero dovuto essere versate ai consulenti,

per le pretese prestazioni, risultano per stesse dichiarazioni del convenuto, nonché dalle indagini della polizia tributaria, essere state trattenute od incassate dal convenuto, senza che i consulenti avessero alcunché da obiettare. Il che dimostra, all'evidenza, come nessun reale rapporto di consulenza esistesse, quanto piuttosto un *pactum sceleris* fra il Magnan ed i suoi compiacenti consulenti, per locupletarsi sui finanziamenti regionali senza svolgere l'attività dovuta.

Da quanto sopra esposto, dalle prove sottoposte dal Pubblico Ministero all'attenzione del Collegio risulta che tutta l'attività di *Eurobic* è risultata improduttiva e sviata rispetto al fine pubblico istituzionalmente perseguito.

Eurobic non meritava pertanto alcuna parte del finanziamento pubblico ricevuto, perché nessuna utilità pubblica è stata ricevuta dalla Regione Veneto, tant'è che l'Ente Regionale, con i decreti della Direzione Industria n.ri 60/2003 e 131/2003 ha disposto l'integrale revoca dei contributi.

Oltre a questo danno, per indebita erogazione di spesa, la Procura contabile ha domandato anche la condanna del convenuto per il danno all'immagine cagionato alla Regione, danno di cui ha chiesto la liquidazione in forma equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, indicando come valore congruo per la liquidazione la somma di euro 50.000.

La produzione da parte della Procura di numerosi articoli di giornali sullo “scandalo” Eurobic, società partecipata dalla Regione tramite la finanziaria regionale, dimostra, quanto all'*an*, come il comportamento del convenuto abbia cagionato un danno di immagine alla Regione del Veneto.

Si ricorda infatti come la giurisprudenza di questa Corte (n. 10/2003/QM) abbia evidenziato come il danno all'immagine sia ascrivibile alla categoria del danno esistenziale, riconducibile all'ambito dei danni non patrimoniali, configurabile come danno-evento e non come danno-conseguenza, risarcibile indipendentemente dall'esistenza di una fattispecie di reato.

In altri termini, la condotta del soggetto titolare del rapporto di servizio che ha gestito in modo illecito le risorse pubbliche viola in modo diretto ed immediato l'art. 97 della Costituzione - che sancisce il dovere di buon andamento dell'Amministrazione - e, secondo comune esperienza, la

diffusione a mezzo stampa della notizia di tale comportamento illecito cagiona un deterioramento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione pubblica, con ciò cagionando, quale conseguenza immediata e diretta, la lesione dell'immagine e del prestigio dell'ente pubblico.

Tale lesione comporta un pregiudizio al patrimonio pubblico, che è comprensivo anche del diritto dell'ente alla propria identità ed onorabilità e va liquidata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, tenendo conto di tali conseguenze negative che, per dato di comune esperienza, sono riferibili al comportamento lesivo dell'immagine.

Nel caso di specie la somma indicata dalla Procura regionale, di 50.000 euro, appare appena sufficiente in ordine al discredito cagionato all'immagine della Regione dalle "gesta" del Magnan, considerando che la vicenda, ampiamente diffusa dai quotidiani, ha portato discredito all'ente regionale pure di fronte alle Istituzioni comunitarie (come risulta dalla notizia sull'ispezione dei funzionari comunitari in Regione, in seguito allo scandalo, riportata nell'articolo del Gazzettino del 30/4/2002).

Il danno cagionato alla Regione Veneto ammonta pertanto ad euro 1.392.474,80, in relazione ai contributi pubblici inutilmente erogati e ad ulteriori euro 50.000,00 per il danno all'immagine.

2.7. Sulla responsabilità del convenuto.

Ritiene il Collegio che l'intero danno all'immagine debba essere risarcito dal convenuto in virtù dei comportamenti sopra ricordati.

Ugualmente responsabile è il convenuto per il danno patrimoniale, nella misura che di seguito viene precisata.

Com'è noto gli elementi della responsabilità amministrativa consistono nel danno - nel caso sussistente, come ricordato - nel rapporto di servizio - pure qui esistente, in capo al Magnan - e nell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

L'elemento soggettivo minimo richiesto per la punibilità della responsabilità amministrativa è dunque quello della colpa grave, cosicché è sufficiente a questo Giudicante, per condannare il

convenuto, rinvenire quantomeno tale elemento nelle medesime condotte, lesive degli obblighi del rapporto di servizio, per le quali, in sede penale, il Giudice potrà punire, sotto il diverso profilo della violazione della legge penale, solo ritenendo provato il dolo.

La verità emersa nel processo ha dimostrato, in forza delle richiamate parziali ammissioni del Magnan, di altri indagati nel processo penale, dalle consulenze tecniche disposte in quel procedimento - atti tutti liberamente valutabili dal Giudice della responsabilità amministrativa, una volta introdotti nel giudizio contabile - la colpevolezza del convenuto, essendo provato che la condotta dello stesso, nella gestione dei finanziamenti regionali, è stato un continuo deviare dalla buona regola della gestione dei finanziamenti pubblici, con un intreccio di comportamento dolosi e quantomeno gravemente colposi.

Infatti dalle carte processuali risulta che nei casi in cui il Magnan non agiva scientemente con dolo, come quando intascava direttamente i finanziamenti regionali, apponendo firme apocrife agli assegni (come da lui stesso ammesso), o sceglieva i consulenti arbitrariamente, semplicemente perché erano persone a lui collegate, comunque lo stesso agiva con grave negligenza, non ponendo in essere misure volte a garantire che l'attività che faceva svolgere avesse un minimo di utilità per il progetto finanziato con fondi comunitari (si ricordino i contratti contenenti clausole a favore dei consulenti, senza indicazione delle ore da svolgere o della modalità degli incarichi, i pagamenti anticipati agli stessi, la mancanza di controllo sulle prestazioni rese).

La responsabilità del convenuto è dunque pienamente provata dalla Procura, a titolo di dolo nella maggior parte degli episodi contestati e, comunque, quantomeno per colpa grave, mentre la difesa non ha minimamente dedotto nel merito (e forse non poteva dopo le ammissioni fatte al PM penale dallo stesso convenuto), preferendo difendersi dal giudizio contabile, opponendo solo eccezioni pregiudiziali e preliminari, limitandosi nel merito a contestare genericamente quanto prospettato dalla Procura e rinviando al processo penale *“nel quale non è ancora stato dichiarato aperto il dibattimento ed è stata presentata da Gianni Magnan la voluminosa lista testi che si produce, si*

ritiene di poter provare che nessun comportamento illecito è stato posto in essere dal Gianni Magnan: in ogni caso si contesta che la Procura Generale dia prova di sorta del proprio assunto”.

Ma, come precedentemente osservato, l'ordinamento non attribuisce al giudizio contabile una funzione “*ancillare*” rispetto al giudizio penale e questo Giudice non deve attendere le risultanze penali per esaminare autonomamente le prove prodotte dalla Procura contabile, fondanti la responsabilità del convenuto in forza di un autonomo titolo.

Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che sia provata la piena responsabilità del Magnan nello sperpero dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Veneto, responsabilità per la quale il convenuto è stato sottoposto nelle more del deposito della decisione a giudizi cautelari avanti questo Giudice, il cui esito è confermato dalla presente sentenza di condanna.

Ai fini della determinazione del *quantum* dovuto dal Magnan, per la *mala gestio* di *Eurobic*, osserva il Collegio come si debba però tenere conto anche di altri fattori concorrenti.

Agli atti esistono infatti dei documenti, in particolare la relazione dell'ispettore giudiziale del Tribunale di Rovigo, di cui sono stati riportati ampi stralci nella parte in fatto, che evidenziano un generico comportamento omissivo - mancando nella relazione il riferimento a singoli comportamenti di soggetti - da parte dei componenti del consiglio di amministrazione di *Eurobic*.

In particolare l'ispettore ha osservato come sia stata data completa libertà al convenuto nel gestire (male) i finanziamenti regionali, come se il Magnan fosse il *dominus* assoluto di *Eurobic*.

Ora, non è dato sapere su cosa fosse fondata l'assoluta fiducia nel convenuto, che da quanto emerge negli interrogatori resi nel processo penale sembra avesse pure qualche precedente nei dissesti di società, certo è che l'ispettore evidenzia come dall'esame dei verbali del consiglio di amministrazione di *Eurobic*, in cui sedevano anche amministratori nominati da società a partecipazione pubblica, emerga la totale mancanza di un puntuale esame “*sulla realizzazione dei programmi di sviluppo ammessi al contributo pubblico*” e come al Magnan “*i colleghi di consiglio hanno riconosciuto il ruolo, autorevole ed indiscusso del proponente e risolutore delle questioni di*

strategia e di operatività nella gestione di Eurobic”.

Sempre dall'ispezione del dott. Giordani risulta che l'Ente regionale non si premurò mai di sostituire, nel consiglio di amministrazione della società, il rappresentante designato dalla Regione, che non aveva accettato la carica di consigliere, così rinunciando ad una pregnante forma di controllo, in senso lato, della Regione sulla gestione di *Eurobic*.

Controllo che non poteva ritenersi surrogato dalla verifica effettuata, successivamente sull'attività svolta, dagli uffici regionali, concretando quest'ultimo solo un controllo sui documenti che, come visto, il Magnan spesso contraffaceva o manipolava.

L'omissione di un efficace controllo e contrasto delle possibili condotte sviate da parte del gestore dei fondi pubblici, che si intravede nei ricordati comportamenti, che fanno da sfondo indistinto alla vicenda, ha avuto, ad avviso di questo Giudice, una parziale incidenza sotto il profilo causale nel danno cagionato, per lo meno in tutte le occasioni in cui il Magnan palesava senza artifici e raggiri (come quando, invece, dolosamente falsificava le firme degli assegni od intascava segretamente i compensi dei consulenti), di gestire con poca accortezza il denaro erogato dalla Regione (ad esempio nominando consulenti notoriamente privi di competenza professionale, nominando dei soci quali consulenti per l'attività finanziata dalla Regione, ecc).

Tale contributo causale di soggetti terzi non può che valutarsi complessivamente in forza delle risultanze processuali, mancando gli elementi per attribuire a singoli soggetti - peraltro non evocati in giudizio - precise responsabilità, e sotto il profilo del pregiudizio concorrente arrecato va liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile.

In relazione a quanto sopra esposto reputa il Collegio che il danno patrimoniale residuo attribuibile al convenuto, per il pregiudizio arrecato alla Regione del Veneto in relazione al cattivo uso dei finanziamenti pubblici, vada quantificato in euro 1.100.000,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto condanna il convenuto GIANNI MAGNAN al pagamento della somma di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) per il danno patrimoniale, ivi inclusa la rivalutazione monetaria, nonché ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ivi inclusa la rivalutazione monetaria, per il danno all'immagine, oltre agli interessi su entrambi gli importi indicati dal deposito della sentenza al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 6780,41 (euro seimilasettecentoottanta/41 centesimi).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2005.

F.to Il Relatore

F.to Il Presidente

dott.ssa Stefania Fusaro

dott. Sergio Zambardi

Depositata in Segreteria il 09/02/06 Il Direttore della Segreteria

F.to Guarino